

Verbale di Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione "LA CADREGA APS"



L'anno 2023, il giorno 28 del mese di marzo, alle ore 20:00, presso la sede sociale in Via Principessa Clotilde 23 bis/a, Torino, si è riunita l'Assemblea ordinaria della società dell'Associazione La Cadrega APS, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Modifica dello Statuto sociale:** recepimento delle ulteriori prescrizioni degli uffici del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) al fine di concludere positivamente l'istanza di iscrizione al registro;
- 2) *varie ed eventuali.*

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Pier Paolo Saroglia il quale chiama alle funzioni di Segretario il Sig. Ivan Spironello.

Il Presidente constata che:

- la presente Assemblea è stata regolarmente convocata in seconda convocazione in data 28.3.2023 alle ore 20.00;
- risultando presente un numero congruo di soci, ai sensi del vigente Statuto l'Assemblea risulta regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione essendo valide le maggioranze semplificate di cui all'articolo 101 comma 2 del Codice del Terzo Settore (CTS – D.LGS. 117/2017);

Si procede quindi alla discussione del primo punto all'ordine del giorno.

- 1) **Modifica dello Statuto sociale:** recepimento delle ulteriori prescrizioni degli uffici del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) al fine di concludere positivamente l'istanza di iscrizione al registro.

Passando alla trattazione del presente punto all'ordine del giorno, il/la Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea della Società al fine di modificare lo Statuto sociale, a fronte delle ulteriori prescrizioni intervenute in sede di tras migrazione al RUNTS a seguito della trasmissione del precedente statuto modificato come richiesto dagli uffici del RUNTS.

In particolare, il/la Presidente rileva che a seguito della trasmissione della documentazione agli uffici regionali del RUNTS è stato valutato dal registro, con una nuova eccezione che l'articolo 18 e 25 già recentemente modificati fossero "problematici".

Al fine, pertanto, di perfezionare l'iscrizione al suddetto registro, il/la Presidente chiede all'Assemblea di pronunciarsi in merito alla modifica del vigente Statuto, secondo quanto di seguito specificato:

- all'articolo 18 dello statuto modificare il primo comma con il seguente: "Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei/delle soci/e, è indispensabile la presenza di almeno due terzi dei/delle soci/e con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei/delle partecipanti"

• all'articolo 25 sostituire l'intero articolo con il seguente:

"I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

È facoltà del/la Consigliere/a rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.

Il/la consigliere/a decaduto/a o dimissionario/a può essere sostituito/a, ove esista, dal/la socio/a risultato primo dei non eletti all'ultima elezione del Consiglio Direttivo; diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare il/i componente/i del Consiglio decaduto/i; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ci sia deliberate dai 2/3 dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro quindici giorni."

L'Assemblea, dunque, è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione le clausole una per una.

Al termine della discussione, l'Assemblea, con voto unanime,

DELIBERA

di approvare tutte le modifiche come sopra illustrate.

Viene inoltre dato mandato al/la Presidente, con il supporto del/la Segretario/a, di svolgere tutti gli atti necessari alla revisione del vigente Statuto secondo quanto deliberato. Viene allegato lo statuto così riformato alle disposizioni del presente verbale.

Si passa dunque alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.

2) *Varie ed eventuali*

Il/la Presidente richiede ai componenti l'Assemblea se vi siano a loro avviso altri argomenti da discutere.

Nessuno avendo chiesto la parola e nulla essendovi più da deliberare, il/la Presidente, ringraziati tutti i presenti, dichiara esaurita la discussione e sciolta la seduta alle ore 22.00, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

il/La Segretario/a

Agenzia delle Entrate
IDP I di Torino - Ufficio Territoriale Torino 1
Registrato il 20/4/2023 n. 1554
Serie 3 Cod. Trib. ESENTI

IL DIRETTORE
Mondal, Fx aprile

Il/la Presidente

STATUTO DEL CIRCOLO "LA CADREGA APS"

DEFINIZIONI E FINALITÀ



ART. 1

L'associazione LA CADREGA APS, (di seguito denominata Associazione nel presente testo) con sede legale in Torino (TO), Via Principessa Clotilde, 23 bis, e un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apolitico, a carattere volontario, democratico e progressista ed ha durata illimitata.

Condividendone le finalità, aderisce all'Associazione ARCI APS, Associazione di Promozione Sociale utilizzandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

Non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In quanto tale, potrà sfruttare tutte le agevolazioni ammesse dalle norme fiscali, tributarie e contabili dello Stato e degli Enti locali.

E' un'associazione di promozione sociale ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii.) e ne rispetta le prescrizioni.

ART. 2

l) Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, così come dell'intera comunità, realizzando attività di promozione sociale, ricreativa e sportiva, nonché servizi.

Sono finalità dell'associazione:

- lo sviluppo, divulgazione, insegnamento e produzione delle arti quali: musica, teatro, cinema e televisione, radio, editoria, arti visive. Valorizzazione del territorio e del patrimonio artistico e culturale;
- lo sviluppo e la divulgazione delle attività ludiche e sportive come strumento di inclusione e partecipazione sociale;
- il favorire un maggiore coesione sociale tramite la valorizzazione delle competenze del singolo in funzione della sua partecipazione attiva nella comunità, coinvolgendo in particolare il pubblico giovanile.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelle in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai/alle soci/e di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di Interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS.


L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi. delle seguenti attività di Interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

L'associazione. per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.



L'ASSOCIAZIONE si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

II) L'Associazione svolge le attività di interesse generale attraverso modalità specifiche quali ad esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo, *la realizzazione di spettacoli, rassegne, concerti, festival, mostre, convegni, corsi, seminari, tornei sportivi, attività ludico-ricreative.*

III) L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo.

I SOCI

ART. 3

Il presente Statuto disciplina in modo uniforme il rapporto associativo seguendo modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Il numero dei/le soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socio/a chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

In considerazione delle attività esercitate, i minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/a previo consenso di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Agli/le aspiranti soci/e sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri d'ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo. Menzionano il proprio nome cognome, indirizzo, Luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto al regolamento interno ed alle deliberazioni degli organi sociali.

ART. 5

È compito del Consiglio Direttivo, o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale di ARCI APS al/alla nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o qualora ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

ART. 6

Gli/le soci/e hanno diritto a:

- frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
- discutere ed approvare i rendiconti;
- eleggere ed essere eletti/e componenti degli organismi dirigenti.



- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta motivata al Consiglio Direttivo;
- Hanno diritto di voto in Assemblea i/le soci/e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

ART. 7

i Socio e tenuto al pagamento annuale della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento Interno, all'osservanza delle delibere degli organi sociali, nonché al mantenimento irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'associazione e nella frequentazione della sede.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

ART. 8

La qualifica di socio/a si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota associativa annuale;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- espulsione o radiazione.

ART. 9

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del/della socio/a, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei/delle suoi/e soci/e;
- l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee; appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;

ART. 10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci immediatamente successiva.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

ART. 11

Il patrimonio sociale dell'associazione è indivisibile ed è costituito da:


- beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12

L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un bilancio di esercizio all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.



il bilancio di esercizio e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente. E dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

ART. 13

La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'associazione.

ART.14

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e ti rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

ORGANISMI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 15

Partecipano all'Assemblea Generale dei Soci tutti i Soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno otto giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Socio oppure mediante affissione nell'albo dell'associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

ART. 16

L'Assemblea Generale dei Soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli art. 18 e 31 ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci Revisori o almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno reso necessaria la convocazione.

ART. 17

In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei Soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi; in seconda convocazione, invece, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 18.

Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni e non ammesso il voto per corrispondenza.

ART. 18

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei/delle soci/e, è indispensabile la presenza di almeno due terzi dei/delle soci/e con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei/delle partecipanti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione valgono le norme di cui all'art. 30.

ART. 19

L'assemblea è presieduta da un Presidente eletto dalla stessa.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano od a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzanti vengono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione e restano successivamente agli atti, a disposizione dei Soci per la consultazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessita di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno i due terzi dei Consiglieri, o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia chiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

ART.25

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

È facoltà del/la Consigliere/a rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.

Il/la consigliere/a decaduto/a o dimissionario/a può essere sostituito/a, ove esista, dal/la socio/a risultato primo dei non eletti all'ultima elezione del Consiglio Direttivo; diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare il/i componente/i del Consiglio decaduto/i; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ci sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro quindici giorni.

ART. 26

Se istituito dall'Assemblea, il Collegio dei Garanti è composto da tre membri o comunque da un numero dispari di componenti diverse da uno.

Il Collegio viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'Associazione, sulle violazioni dello statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle delibere. Può deliberare l'espulsione dei Soci deferiti al Collegio, ai sensi dell'art. 9.

Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario.

ART.27

I) Il Collegio dei Sindaci revisori e l'organo di controllo nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del CTS. Il Collegio è composto

da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

II) Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

III) Il Collegio vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti-IV) Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

V) I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo precedente, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione nominerà un revisore Legale dei conti od una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART.28

I Sindaci Revisori ed i membri del Collegio dei Garanti hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

ART.29

Le cariche di Consigliere, Sindaco Revisore e membro del Collegio dei Garanti sono incompatibili tra di loro.



SCIoglimento DEL CIRCOLO

ART. 30

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento del Circolo/Associazione il patrimonio dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge agli altri enti del Terzo settore aventi finalità d'interesse generale [analoghe a quelle dell'ARCI] e comunque di utilità sociale, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi, dell'art. 50 del CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione ai soci del patrimonio residuo.

ART.31

Tutte le eventuali controversie sociali tra Soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Garanti; esso giudicherà *ex novo et aequo* senza formalità di procedura. Il suo lodo sarà inappellabile.

DISPOSIZIONI FINALI

ART.32

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento Interno o allo statuto dei livelli superiori di Arci, decide l'Assemblea a norma del Codice civile e delle leggi vigenti.

Il presidente

Il Segretario